

TRIBUNALE DI FERRARA

Il Giudice, dott.ssa Anna Ghedini

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCI, depositato in data nell'interesse di [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Paola Scafidi,

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283, IV comma CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dott.ssa Debora Bianchi,

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Ferrara ai sensi del combinato disposto dell'art. 283 comma III e dell'art. 27 comma II lett. b) CCI in quanto la parte ricorrente è residente nel relativo circondario;

OSSERVATO CHE

- con le disposizioni del Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della Esdebitazione del debitore incapiente, oggi compiutamente disciplinato dall'art. 283 CCII, a cui può accedere, per una sola volta, il "debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", con l'obbligo "di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento";
- l'odierna parte ricorrente ha fornito l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli elementi richiesti dal comma III dell'art. 283 CCI, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni e indicazione degli stipendi e di tutte le entrate proprie e del proprio nucleo familiare;
- nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- il nucleo familiare della parte ricorrente si compone della ricorrente e del figlio nato nel 2005 che non studia e non ha una occupazione e la sua unica fonte di sostentamento è scaturente dalla retribuzione percepita in qualità di dipendente con contratto a tempo indeterminato con una retribuzione mensile netta pari ad euro 1500,00 oltre ad una parte della pensione di reversibilità del marito pari a euro 310 mensili;
- la parte ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso, risulta priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare;
- da quanto riferito in atti e come anche attestato dal Gestore, emerge che le ragioni che hanno generato e determinato la situazione di sovraindebitamento dell'istante sono riconducibili alla impossibilità di pagare il debito contratto per l'acquisto di una abitazione in [REDACTED]: il debito venne contratto quando nel 2008 il marito della ricorrente era in vita e il nucleo familiare aveva un reddito complessivo di oltre 2.800 euro; successivamente la coppia si separò e il marito si tolse la vita nel 2010; a seguito di questo fatale evento la ricorrente, con il suo solo stipendio, non è stata più in grado di fare fronte ai debiti al punto che l'immobile di abitazione veniva fatto oggetto di esecuzione immobiliare e per il credito non soddisfatto, oltre 200mila euro, la banca pignorava lo stipendio della [REDACTED];
- a norma del comma 7 dell'art. 283 CCI il giudice, assunte le informazioni utili, deve valutare la meritevolezza del debitore verificando, a tal fine, l'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione

dell'indebitamento: dalla documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata emerge che sulla formazione del debito ha sicuramente inciso, in maniera preponderante se non esclusiva, la morte del marito e la conseguente perdita dell'apporto del reddito di quest'ultimo che consentiva di sostenere le rate del mutuo. E' quindi possibile affermare con ragionevole verosimiglianza che la ricorrente abbia contratto il debito quando vi erano le condizioni per la sua restituzione e che solo un evento sopravvenuto ed imprevedibile (come il suicidio del marito di soli 33 anni) abbia causato il sovraindebitamento;

se ricorre il presupposto soggettivo, della c.d. meritevolezza, non altrettanto puo' dirsi del presupposto soggettivo: infatti non puo' dirsi, sulla scorta delle stesse affermazioni svolte nella relazione del gestore, che la ricorrente non abbia, come per contro prevede l'art. 283 CCII primo comma, alcun attivo idoneo a soddisfare i propri creditori.

In considerazione delle spese di mantenimento come prospettate dallo stesso gestore "l'attivo realizzabile nel triennio in caso di apertura di una ipotetica alternativa procedura di Liquidazione Controllata al lordo delle spese della procedura ammonterebbe ad euro 19.827,94, oltre euro 2.000 circa per la vendita dell'autovettura": tale quantificazione non appare corretta poiche' la ricorrente gode di un reddito di euro 1800 mensili, da cui vanno detratte spese di mantenimento per euro 1400 mensili (aumentata prudenzialmente la cifra proposta dal gestore di euro 1322). La percezione di 400 euro mensili per 36 mensilita' (senza contare il rateo di tredicesima che andrebbe tutto versato alla procedura) consentirebbe la maturazione in tre anni di un attivo di euro 14.400 cui andrebbe sommato il ricavato della vendita del veicolo: si tratta di attivo non consistente ma che supera le spese della procedura stessa e che consentirebbe una, sia pure minima, soddisfazione del ceto creditorio.

In punto di durata di apertura della liquidazione giova rammentare che, ratificando l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, il legislatore del terzo correttivo ha modificato l'art. 272 comma 3 CCI, individuando in tre anni dalla apertura la durata della liquidazione, fatta salva una durata ulteriore per il completamento delle operazioni di liquidazione. Il termine di tre anni deriva dal termine a decorrere dal quale, anche se ancora pendente la liquidazione, il debitore puo' ottenere la esdebitazione: con la esdebitazione i crediti vantati verso il debitore, e che integrano la legittimazione della procedura a operare lo spossessamento dei beni ed a apprendere anche la quota di reddito o di pensione, divengono inesigibili con la conseguenza che non e' piu' possibile acquisire alcun bene all'attivo, nemmeno la quota di emolumento mensile che il debitore riceve.

In merito alla sussistenza della incapacienza punto la lettura che il gestore propone del secondo comma dell'art. 283 non appare corretta.

Occorre dare conto che la legge applicabile alla presente fattispecie, ovvero il CCII come modificato dall'ultimo correttivo entrato in vigore il 28.9.24, ha chiarito, superando il contrasto prima esistente, il dubbio circa la possibilità di apertura di una liquidazione controllata senza prospettiva di soddisfazione dei creditori concorsuali.

E' noto che si distinguevano due orientamenti di merito: il primo che individuava nella possibile utilità per i creditori concorsuali uno dei presupposti della liquidazione controllata e pertanto la riteneva inammissibile quando il reddito da lavoro o pensione, tenuto conto delle spese di mantenimento, non fosse tale, tenuto conto delle spese di procedura, da assicurare un non simbolico soddisfacimento dei creditori concorsuali. Secondo tale orientamento -cui aderiva questo Tribunale- la possibilità di ottenere, per il debitore persona fisica, la esdebitazione era assicurata dal diverso istituto della esdebitazione dell'incapiente. In ogni caso si segnalava che sia la esdebitazione in esito alla liquidazione controllata che quella di cui all'art. 283 CCII presuppongono il sovraindebitamento incolpevole, e che sotto tale profilo gli istituti erano sovrapponibili.

Il secondo orientamento faceva leva sul fatto che nessuna norma impone (va), quale presupposto della apertura della liquidazione controllata la esistenza di beni utilmente liquidabili che offrano una prospettiva di soddisfazione ai creditori concorsuali; che l'art. 276 comma 1, in punto di chiusura, richiama, con il limite della compatibilità, l'art. 233 CCII che a sua volta comprende anche la ipotesi di chiusura per assenza di attivo, e che quindi, essendo prevista la possibilità di chiusura di una liquidazione controllata per assenza di attivo

essa doveva essere ritenuta ammissibile. Inoltre, si sosteneva che non esistevano dubbi sulla ammissibilità di una liquidazione giudiziale richiesta dallo stesso debitore pur in assenza di attivo, e che quindi, atteso che la procedura liquidatoria del sovra indebitato mutuava la sua struttura dalla procedura maggiore, l'inevitabile parallelismo portava ad ammettere tale ipotesi anche per la procedura minore.

A tali osservazioni chi aderiva al primo orientamento replicava che se pacificamente è ammissibile una istanza di liquidazione giudiziale in proprio in assenza di attivo, non si può fare la stessa affermazione per la liquidazione controllata: infatti l'imprenditore sopra soglia non ha altra possibilità (a parte gli strumenti di composizione) per conseguire la esdebitazione se non passare attraverso la procedura liquidatoria, mentre il debitore persona fisica che non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori non è obbligato a percorrere la via della liquidazione controllata per potere accedere alla esdebitazione, poiché a tale scopo l'ordinamento ha previsto lo strumento dedicato della esdebitazione dell'incapiente (T. Palermo 30.9.22). Quanto alla chiusura senza attivo, pur essendo il richiamo alla regola dell'art. 233 nella sua interezza, la clausola di compatibilità impone una verifica: tale verifica, in forza della presenza nel sistema del sovraindebitamento dell'istituto ex art. 238 CCII, consentiva di escludere che nella liquidazione controllata aperta su istanza del debitore fosse possibile pervenire ad una apertura, e quindi a una chiusura, senza attivo.

La nuova norma, come modificata dal correttivo sopra citato, consente di ritenere superato ogni dubbio circa il fatto che, in riferimento alla possibilità del debitore e quindi a una sua iniziativa, i due istituti della liquidazione controllata e della esdebitazione dell'incapiente siano due istituti alternativi che disciplinano due ipotesi diverse e non sovrapponibili.

Infatti, l'art. 268 comma 3 CCII prevede che “quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione”: la attestazione circa la mancata possibilità di distribuire attivo ai creditori concorsuali nemmeno a mezzo di azioni che il liquidatore può promuovere consente di pervenire al rigetto della richiesta del creditore di apertura della liquidazione.

Per converso, quanto alla ipotesi di domanda di apertura avanzata dallo stesso debitore, il presupposto di utilità della procedura viene in rilievo tramite il contenuto obbligatorio della relazione del gestore che deve essere allegata al ricorso (art. 269 seconda parte: «La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.»). Il caso di una liquidazione controllata senza attivo distribuibile diviene del tutto marginale e relegata alla ipotesi di una richiesta del creditore a fronte della quale il debitore nulla eccepisce.

Tale lettura è suffragata dalla disamina della relazione illustrativa al terzo correttivo al CCII, che riferisce le modifiche apportate all'intenzione di escludere il ricorso alla procedura liquidatoria in assenza di attivo utilmente distribuibile ai creditori.

In verità la lettura dell'art. 283 comma 2 come ridisegnato dal terzo correttivo potrebbe indurre a diversa conclusione (che è quella assecondata dal gestore nella propria relazione): ovvero ad affermare che vi siano casi in cui il debitore ha utilità che può destinare al soddisfacimento dei creditori ma, ciò nonostante, può accedere alla esdebitazione dell'incapiente. Si tratta della ipotesi che è stata definita dai primi commentatori come quella del “falso incapiente”.

Infatti, il primo comma dell'art. 283 CCI continua a riferire l'istituto della esdebitazione dell'incapiente a colui che non è in grado di offrire ai creditori (concorsuali) alcuna utilità: il richiamo e la simmetria con la espressione che il legislatore utilizza per definire il presupposto della liquidazione controllata sono evidenti. Se la lettura si fermasse al primo comma il sistema sarebbe chiaro e coerente: il debitore può ricorrere alla liquidazione laddove vi sia seria possibilità di distribuire attivo ai creditori, mentre può ricorrere al beneficio

della esdebitazione dell'incapiente quando, appunto, tale possibilità non vi sia. Tanto è vero che l'istituto ex art. 283 CCI non è procedura concorsuale e non ha alcuna ambizione o scopo di soddisfare i creditori.

Il terzo correttivo ha però modificato anche il secondo comma della norma in esame: la regola contenuta nel secondo comma prima del correttivo non definiva chi fosse incapiente ma quale era la soglia di rilevanza posta per determinare la rilevanza delle eventuali utilità sopravvenute nei quattro anni che faceva rivivere il diritto dei creditori ad essere pagati. Ora invece, espressamente la norma fa richiamo al presupposto di cui al primo comma primo periodo, per definirlo, essendo sparito ogni riferimento alla soglia di rilevanza delle eventuali utilità sopravvenute.

Ebbene a fronte di un non modificato fattore fisso che chiameremo x (l'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro....) la norma stabilisce che sia incapiente colui il cui reddito annuo, dedotte le spese necessarie al mantenimento suo e della famiglia, sia inferiore a x . Pertanto, sarebbe incapiente (ovvero non sarebbe in grado di offrire ai creditori (concorsuali) alcuna utilità, secondo la definizione del primo comma) anche colui che ha una eccedenza di reddito rispetto a quanto gli occorre per mantenere se stesso e la sua famiglia, purché questa eccedenza non superi x .

Il secondo comma, applicato alla lettera, ci restituisce come incapiente e potenziale beneficiario della esdebitazione quel debitore che ha eccedenze di reddito rispetto a quanto gli serve per mantenersi, eccedenze che, in una ipotesi di accesso alla liquidazione controllata, potrebbero essere destinate al soddisfacimento dei propri creditori, e quindi colui che, secondo la definizione dettata dal primo comma è "capiente".

Si tratta di un corto circuito inverosimile e irragionevole, posto che induce a estendere il beneficio anche a colui che, pacificamente, non è incapiente.

Occorre quindi a questo punto ricorrere a uno sforzo interpretativo che consenta il rispetto del sistema e delle norme costituzionali.

Da un lato infatti non si ritiene potersi revocare in dubbio che, alla luce del terzo correttivo, il sistema sia quello di consentire all'accesso alla liquidazione controllata, da parte del debitore persona fisica in proprio, solo in presenza di utilità della procedura per i creditori, in alternativa potendo e dovendo il debitore ricorrere allo strumento ad hoc di cui all'art. 283 CCII, diversamente dovendo ipotizzare due strumenti parzialmente sovrapponibili di cui solo uno con prospettiva di soddisfacimento dei creditori: con il che ovviamente il debitore capiente, ma solo con redditi da lavoro o da pensione, sarebbe comprensibilmente portato a optare per il beneficio dell'incapiente che gli consente di trattenere per sé la eccedenza distribuibile. Ciò sarebbe irragionevole e asistemico e ingiustamente deteriore per i creditori. Dall'altro lato infatti la opzione della sovrapponibilità dei due istituti comporterebbe una irragionevole compressione del diritto, avente rango costituzionale, dei creditori concorsuali che si vedrebbero espropriati del loro diritto, sia pure nella forma della inesigibilità, pure a fronte della possibilità, se si ricorresse all'istituto "concorrente" della liquidazione controllata, di essere almeno parzialmente soddisfatti.

Tale compressione non troverebbe adeguata giustificazione nella esigenza, ormai anche di ispirazione comunitaria, di consentire la esdebitazione una tantum del debitore incapiente incolpevole, poiché nella ipotesi in commento il medesimo risultato -la esdebitazione- il debitore potrebbe ottenerlo con la liquidazione in proprio, immutato nei due istituti il presupposto soggettivo della mancata colpevolezza del sovraindebitamento.

E' quindi doveroso interpretare la norma di cui all'art. 283 CCII in senso complessivo e avendo riguardo al sistema unitario degli istituti del sovraindebitamento, non fermandosi al dato puramente letterale disegnato dal secondo comma, valorizzando la definizione che il primo comma dà dell'incapiente e il sistema della alternatività fra i due istituti in commento: con il risultato che dovrà essere di volta in volta il giudice, previa identificazione della somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia avendo riguardo alle necessità specifiche ed al costo della vita del luogo di residenza, a valutare se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della procedura liquidatoria di riferimento, ovvero della liquidazione controllata: con ciò rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale

che impone al giudice di non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse.

In sostanza il giudice dovrà fare la medesima valutazione, ma in negativo, che deve fare laddove deve valutare la ammissibilità di una richiesta in proprio di liquidazione controllata.

Questa interpretazione, che passa per una mancata valorizzazione del dato letterale del secondo comma dell'art. 283 CCI -forse frutto di un lapsus calami-, e che trova la sua ragione in un criterio sistematico e costituzionalmente orientato, consente peraltro di confermare l'impianto del CCI come emerge dalla relazione illustrativa al terzo correttivo e che vede, con riguardo alle possibilità offerte al debitore persona fisica non imprenditore, gli istituti della liquidazione controllata e dell'incapiente come speculari ed alternativi: il primo destinato a chi abbia utilità da distribuire ai creditori, tenuto conto delle spese della procedura e della sua durata, e il secondo dedicato a chi non abbia alcuna utilità da distribuire ai creditori.

Tornando al caso in esame, in considerazione dei redditi della ricorrente e delle sue verosimili spese di mantenimento, appare possibile ritenere che sia verosimile una soddisfazione, non simbolica, dei creditori.

P.Q.M.

visto l'art. 283 CCI,

rigetta il ricorso.

Si comunichi alla parte ricorrente e all'OCC.

Ferrara, 10/03/2025

Il Giudice

Anna Ghedini